



PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/426

DEL 28/11/2019

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: A.I.A., Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/358 del 04/10/2019**

DITTA: Arkema S.r.l.

Sede impianto: Zona Ind.le – Traversa B – Gissi (CH)

Attività svolta: Produzione di resine sintetiche

Codice IPPC di cui all' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

4.1 h) Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa).

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTO il Titolo III-bis alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame, dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA l' Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/358 del 04/10/2019;

ACQUISITA la comunicazione del Gestore datata 21/11/2019 ad assunta al prot.n. 326830 del 21/11/2019, avente ad oggetto “*Nota di chiarimento e contestuale richiesta di modifica delle prescrizioni nn. 1 e 8 dell'art.8 del provvedimento AIA per presunto refuso*” in cui vengono fatte delle osservazioni relative all' autorizzazione vigente ed in particolare agli adempimenti da attuare ai sensi dell' art. 8 prescrizioni nn. 1 e 8 dell' AIA n. DPC025/358 del 04/10/2019;

RICHIAMATE:

- la nota prot.n. 38664 del 07/02/2019 con cui l' A.C. richiede ad ARTA di voler esprimere proprio parere tecnico sulla nuova documentazione trasmessa dalla Ditta, nonché sulla richiesta di modifica di alcune prescrizioni e/o aggiornare le stesse in virtù dei chiarimenti resi con la documentazione inviata, anche in riferimento al cronoprogramma degli interventi proposto;
- la relazione tecnica trasmessa da ARTA con prot.n. 14088/2019 ed assunta al prot.n. 88978 del 21/03/2019, contenente le valutazioni tecniche relative alla documentazione richiesta in sede di CdS del 06/11/2018, dalla quale risulta:

⇒ Per entrambe le aree (A e B) si chiede all'azienda di relazionare in merito alla possibilità che le acque eccedenti la prima pioggia siano scaricate in acque superficiali, previo pozzetto campionabile dove sia possibile effettuare la verifica dell'assenza di sostanze pericolose.

L'azienda dichiara di aver avviato delle verifiche con l'ARAP per valutare la possibilità di scaricare le acque di seconda pioggia nella condotta consortile delle acque bianche esistente. L'esito della verifica e le opzioni impiantistiche saranno compresi nel progetto di adeguamento scarichi idrici che sarà inviato entro sei mesi dal rilascio dell'AIA.

Fatte salve valutazioni differenti da parte dell'A.C., si ritiene tecnicamente condivisibile la proposta dell'azienda di comprendere la valutazione della possibilità dell'invio delle acque eccedenti la prima pioggia nella rete consortile delle acque bianche contestualmente al progetto di adeguamento degli scarichi idrici, da inviarsi entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

- il verbale della Conferenza di Servizi del 30/05/2019, dal quale risulta:

VERIFICATO il contenuto delle prescrizioni nn. 1 e 8 dell'AIA n. DPC025/358 del 04/10/2019:

- 1- *Scaricare separatamente (non in S1) le acque eccedenti la prima pioggia provenienti dall'area A, utilizzando un pozzetto campionabile separato;
...omissis...*
- 8- *Si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore presenti un progetto per la separazione degli scarichi industriali dalla rete delle acque meteoriche anche per l'area B, indicando le tempistiche di realizzazione, sulle quali l'A.C. esprimerà le proprie valutazioni."*

PRESO ATTO di come per mero errore materiale è stata inserita la prescrizione di cui al punto 1 dell'art. 8 e, al punto 8 dello stesso articolo, è stato fatto riferimento alla sola area B.

RITENUTO di poter procedere, come da nota prot. n. 0333075 del 27.11.2019, all'aggiornamento dell'AIA n. DPC025/358 del 04/10/2019 in merito agli aspetti sollevati dal Gestore, in particolare:

- esenzione dall'adempire alla prescrizione di cui al p.to 1) dell'art. 8 dell'AIA DPC025/358 del 04/10/2019;
- integrazione della prescrizione di cui al p.to 8) dell'art. 8 dell'AIA DPC025/358 del 04/10/2019, con presentazione da parte del Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA. di un progetto per la separazione degli scarichi industriali dalla rete delle acque meteoriche anche dell'area A ;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

PRENDE ATTO

di quanto comunicato dal Gestore circa presunti refusi relativi alle prescrizioni di cui all'art. 8 punti 1) e 8) dell'AIA DPC025/358 del 04/10/2019

DETERMINA

ART.1

Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/358 del 04/10/2019, rilasciata alla Ditta Arkema S.r.l. con sede legale in Via Pregnana, 63 – Rho (MI) ed operativa presso la Zona Industriale, Traversa B - Gissi (CH) nella persona del Gestore, per l'esercizio dell'attività IPPC: 4.1p.to h: *"Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa"* dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ART.2

L'Art. 8 punto 1) dell'AIA DPC025/358 del 04/10/2019 si intende abrogato.

ART.3

L'Art. 8 punto 8) dell'AIA DPC025/358 del 04/10/2019 si intende sostituito come di seguito:

“Si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore presenti un progetto per la separazione degli scarichi industriali dalla rete delle acque meteoriche per entrambe le aree A e B, indicando le tempistiche di realizzazione, sulle quali l'A.C. esprimerà le proprie valutazioni.”.

ART.4

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. DPC025/358 del 04/10/2019 non contemplati nel presente provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006;

ART.5

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla ditta Ditta Arkema S.r.l. con sede legale in Via Pregnana, 63 – Rho (MI) nella persona del Gestore.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Ing. Claudio TONTODONATI)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente